

STATUTO

ALBA SERENA COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAN MARTINO DI LUPARI PD VIA
CRISTOFORO COLOMBO, 3

Numero REA: PD - 195019

Codice fiscale: 01988460281

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 02-05-2023 - Statuto completo	2
--	---

<u>ALLEGATO "A" ALL'ATTO N. 44621 DELLA RACCOLTA</u>		
S T A T U T O		
TITOLO I		
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - NORME APPLICABILI		
ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE		
È costituita con sede in San Martino di Lupari, ai sensi della		
legge 381/1991 con la forma di cooperativa sociale di tipo "B"		
- la società denominata "Alba Serena Cooperativa Sociale" .		
La Cooperativa potrà istituire, su delibera del Consiglio di		
Amministrazione, succursali agenzie e rappresentanze anche al-		
trove.		
Presso la sede sociale si intende eletto il domicilio di ogni		
socio.		
ART. 2 - DURATA		
La Cooperativa ha la durata fino al 31 (trentuno) dicembre		
2050 (duemilacinquanta) a decorrere dalla sua legale costitu-		
zione e potrà essere prorogata con deliberazione della Assem-		
blea straordinaria.		
ART. 3 - NORME APPLICABILI		
Alla cooperativa si applicano, in particolare, le disposizioni		
di cui alla L. 3 aprile 2001, n. 142 di riforma della figura		
del socio lavoratore, e successive modificazioni ed integra-		
zioni, nonché le disposizioni di cui alla Legge 8 novembre		
1991, n.381, relativa alla disciplina delle cooperative socia-		

	li, e successive modificazioni ed integrazioni; le disposizio-
	ni di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112, nel rispetto della
	normativa specifica delle cooperative ed in quanto compatibi-
	li, fermo restando l'ambito di attività di cui all'art. 1 del-
	la legge n. 381 del 1991, come modificato ai sensi dell'arti-
	colo 17, comma 1, D.Lgs. 112/2017; il D.lgs. 117/2017 sulla
	disciplina della impresa sociale, in quanto compatibile con le
	disposizioni del D.lgs. 112/2017; in mancanza e per gli aspet-
	ti non disciplinati in precedenza, le norme del codice civile
	e le relative disposizioni di attuazione concernenti la forma
	giuridica cooperativa, nonchè le normative nazionali e regio-
	nali in materia.
	TITOLO II
	SCOPI - OGGETTO
	ART. 4 - SCOPI
	La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo
	di lucro, e il suo fine è:
	- di perseguire l’interesse generale della comunità alla pro-
	mozione umana e all’integrazione delle persone svantaggiate
	attraverso la gestione di attività produttive ai sensi
	dell’art. 1, lett. b) della legge 381/91;
	- di ottenere tramite la gestione in forma associata continui-
	tà di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economi-
	che, sociali e professionali.

	Per la realizzazione di ciò, la Cooperativa organizza	
	un'impresa senza fini di lucro che, mediante la solidale par-	
	tecipazione della base sociale e di tutto il gruppo sociale	
	che ad essa fa riferimento, svolga attività finalizzate alla	
	qualificazione umana, morale, culturale e professionale, al	
	recupero e alla valorizzazione delle risorse e delle potenzia-	
	lità delle persone che si trovano in stato di bisogno.	
	La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si	
	avvale, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei so-	
	ci.	
	La cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi	
	anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai so-	
	ci.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto	
	dalla L. 03 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni ed	
	integrazioni, il socio cooperatore stabilisce con la propria	
	adesione e successivamente all'instaurazione del rapporto as-	
	sociativo un ulteriore rapporto che regola la sua prestazione,	
	in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra	
	forma consentita dalla legislazione italiana.	
	La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mu-	
	tualità prevalente, ai sensi dell'art. 2514.	
	La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento dei	
	parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli arti-	

	coli 2512 e 2513 del codice civile. Per il requisito della	
	prevalenza, si rende applicabile, in ogni caso, la disposizio-	
	ne di cui all'art. 111-septies, R.D. 30 marzo 1942, n. 318.	
	La cooperativa si propone, altresì, di partecipare al raffor-	
	zamento del Movimento Cooperativo e su deliberazione del con-	
	siglio d'amministrazione, potrà aderire agli organismi che si	
	propongano iniziative di attività mutualistiche, cooperativi-	
	stiche, di lavoro o di servizio.	
	ART.5 - OGGETTO	
	La società, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei	
	soci, ha per oggetto:	
	a) La gestione dei rifiuti;	
	b) La manutenzione del verde;	
	c) Gli assemblaggi;	
	d) Prestazioni di servizi.	
	In relazione a ciò, la Cooperativa può gestire stabilmente, o	
	temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi:	
	- l'effettuazione di autotrasporti per conto terzi;	
	- la raccolta, il recupero e il trasporto di rifiuti urbani e	
	assimilabili;	
	- la gestione di isole ecologiche;	
	- la raccolta, lo smaltimento, il recupero di rifiuti solidi,	
	liquidi, civili e/o industriali di qualsiasi genere e specie;	
	- stoccaggio e trasporto di materiali e rifiuti speciali;	

	- interventi di ecologia ambientale;	
	- la manutenzione, la pulizia e la custodia di aree verdi, im-	
	pianti sportivi, strade, viali, parchi, giardini, ecc., sia	
	pubblici che privati nonché manutenzioni e pulizie in genere;	
	- lo studio e l'esecuzione di progetti sull'arredo urbano e di	
	lavori di piccola manutenzione edile, idraulica ed elettrica;	
	- la formazione professionale del personale e delle persone	
	svantaggiate attraverso programmi specifici in collaborazione	
	con enti e associazioni;	
	- la coltivazione di fondi agricoli e la commercializzazione	
	dei prodotti ottenuti.	
	Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa po-	
	trà impegnarsi - in modo permanente o secondo contingenti op-	
	portunità - ad integrare la propria attività con quella di al-	
	tri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a Consorzi e ad	
	altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.	
	La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridi-	
	ci necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali.	
	Potrà costituire ed assumere partecipazioni in altre imprese,	
	consorzi ed associazioni, a scopo di stabile investimento e	
	non di collocamento sul mercato.	
	La cooperativa si propone, inoltre, di stimolare lo spirito di	
	previdenza e di risparmio dei soci, in conformità alle vigenti	
	disposizioni di legge in materia, istituendo una sezione di	

	attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccol-
	ta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusi-
	vamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E'
	pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra
	il pubblico sotto ogni forma.
	TITOLO III
	SOCI
	ART. 6 - REQUISITI DEI SOCI
	Compatibilmente con le disponibilità organizzative e le possi-
	bilità tecniche della cooperativa, il numero dei soci è varia-
	bile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla
	legge.
	La cooperativa ha le seguenti categorie di soci:
	<u>1) soci cooperatori</u> : le persone fisiche aventi la capacità di
	agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capa-
	cità professionale nei settori di cui all'oggetto della coope-
	rativa e, comunque, coloro che possano collaborare al raggiun-
	gimento dei fini sociali.
	Il socio cooperatore, con la propria adesione o successivamen-
	te all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un
	ulteriore rapporto di prestazione, in conformità con
	l'apposito regolamento, in una delle forme di cui all'art. 4,
	comma 6, del presente statuto, sottoscrivendo apposito con-
	tratto con la cooperativa.

8 di 45

	vi abbiano interessenze dirette, imprese in concorrenza diret-
	ta con la cooperativa, salvo diversa deliberazione del consi-
	glio di amministrazione assunta in conformità alle leggi spe-
	ciali in materia di cooperazione di lavoro.
	ART. 7 - AMMISSIONE NUOVI SOCI
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al con-
	siglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:
	a) l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza
	e data di nascita;
	b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;
	c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere,
	nel rispetto dei limiti di legge e del limite minimo di parte-
	cipazione stabilito dall'assemblea, oltre al sovrapprezzo
	eventuale deliberato dall'assemblea su proposta del consiglio
	di amministrazione;
	d) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro, dell'even-
	tuale capacità professionale maturata nei settori di cui
	all'oggetto sociale della cooperativa, delle specifiche compe-
	tenze possedute e l'intendimento di instaurare un ulteriore
	rapporto di lavoro in conformità con l'art. 4 del presente
	statuto e con l'apposito regolamento;
	e) la dichiarazione di accettazione della clausola compromis-
	soria di cui all'art. 38 del presente statuto;
	f) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai rego-

10 di 45

	getto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento	
	della domanda, deliberato dal consiglio di amministrazione.	
	A seguito della delibera di ammissione e della conseguente co-	
	municazione della stessa al soggetto interessato, gli ammini-	
	stratori provvederanno all'annotazione nel libro dei soci.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio	
	di amministrazione dovrà motivare la deliberazione e comuni-	
	carla, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o	
	altro mezzo idoneo a dimostrare l'avvenuto ricevimento della	
	comunicazione da parte dell'interessato, entro il termine di	
	sessanta giorni.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli ammini-	
	stratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla	
	comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronun-	
	ci l'assemblea, la quale esprime parere sulle domande non ac-	
	colte, se non appositamente convocata, in occasione della sua	
	prossima successiva convocazione.	
	Il consiglio di amministrazione nella relazione al bilancio	
	illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione di nuovi soci.	
	ART. 8 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE	
	Il capitale sociale è variabile ed è diviso in quote del valo-	
	re nominale minimo di euro 100,00 (cento virgola zero zero).	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né	

	essere cedute con effetto verso la cooperativa senza
	l'autorizzazione degli amministratori.
	Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne
	comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata.
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-
	sere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento
	della richiesta; decorso tale termine, il socio è libero di
	trasferire la propria quota e la cooperativa deve iscrivere
	nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti per di-
	venire socio.
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve esse-
	re motivato; contro il diniego il socio entro sessanta giorni
	dal ricevimento della comunicazione può attivare le procedure
	arbitrali di cui all'art. 37 del presente statuto.
	ART. 9 - DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI
	Le deliberazioni dell'assemblea che non sono assunte in con-
	formità della legge o dell'atto costitutivo possono essere im-
	pugnate dai soci che non vi hanno consentito entro tre mesi
	dalla loro trascrizione nel libro delle decisioni dei soci.
	Ciascun socio può promuovere l'azione di responsabilità contro
	gli amministratori ai sensi dell'art. 2476 del Codice Civile.
	I soci in particolare:
	- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla for-
	mazione degli organi sociali e alla definizione della struttu-

	ra di direzione e conduzione della medesima;	
	- partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle	
	decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla rea-	
	lizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	- contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a par-	
	tecipare al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle	
	decisioni sulla loro destinazione;	
	- mettono a disposizione le loro capacità professionali anche	
	in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;	
	- contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda	
	della necessità e, in particolare, prestano il proprio lavoro	
	in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavo-	
	ro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponi-	
	bili per la cooperativa stessa.	
	I soci sono obbligati:	
	a) al versamento della quota sottoscritta, con le modalità e	
	nei termini da stabilirsi dal consiglio di amministrazione	
	all'atto della delibera di ammissione e comunicata ai soci;	
	b) al versamento dell'eventuale sovrapprezzo deliberato	
	dall'assemblea;	
	c) al versamento della tassa di ammissione eventualmente sta-	
	bilata dal consiglio di amministrazione;	
	d) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deli-	
	berazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	

E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che esplichino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti.

Il consiglio di amministrazione, in considerazione delle caratteristiche della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il socio allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché, in qualità di socio, presso altre cooperative.

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

ART. 10 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, o per causa di morte.

ART.11 - RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di al-

15 di 45

	3) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompati-	
	bilità previste dal presente statuto;	
	4) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:	
	a) per giusta causa e/o motivi disciplinari e/o giustificato	
	motivo soggettivo o qualsiasi altro inadempimento collegato	
	alle obbligazioni contrattuali di lavoro;	
	b) per perdita di appalto da parte della cooperativa con con-	
	seguente assunzione del socio presso diverso datore di lavoro,	
	in quanto non più presenti i requisiti per la partecipazione	
	allo scambio mutualistico;	
	c) per dimissioni (che configurino il disinteresse allo scam-	
	bio mutualistico).	
	L'esclusione diventa efficace, con riguardo al rapporto socia-	
	le, a far data dal ricevimento della comunicazione del provve-	
	dimento deliberato dall'organo amministrativo.	
	Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, al comma 1,	
	punto 4), l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà di di-	
	ritto a far data dal ricevimento della comunicazione del prov-	
	vedimento deliberato dall'organo amministrativo.	
	Contro la deliberazione di esclusione l'interessato può pro-	
	porre opposizione al Collegio Arbitrale, nel termine di ses-	
	santa giorni dalla comunicazione.	
	5) che, se socio di cui alla L. n.142 del 2001, sia in posses-	
	so dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionisti-	

	ci previsti dalla legge;	
	6) che si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;	
	7) che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;	
	8) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;	
	9) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 9 del presente statuto, senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione nei casi in cui sia prevista;	
	10) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;	
	11) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa.	
	L'esclusione diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dagli amministratori.	
	Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, al comma 1, punto 4), l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà di di-	

	ritto a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dagli amministratori.
	Contro la deliberazione di esclusione l'interessato può proporre opposizione al Collegio Arbitrale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.
	ART. 13 - CONTROVERSIE IN MATERIA DI RECESSO ED ESCLUSIONE
	Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
	Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito a provvedimenti adottati dal consiglio di amministrazione su tali materie saranno demandate alla decisione del Collegio Arbitrale, regolato dall'articolo 37 del presente statuto
	I soci che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti del consiglio dovranno promuovere la procedura arbitrale con atto comunicato a mezzo raccomandata alla cooperativa, a pena di decadenza, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.
	ART. 14 - DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO O ALL'ESCLUSIONE
	I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle somme versate per liberare la quota da essi sottoscritta, aumentate di quelle ad essi eventualmente attribuite per rivalutazione e ristorno, a norma del successivo articolo

	21 del presente statuto.	
	La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'eser-	
	cizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limita-	
	tamente al socio, diventa operativo, eventualmente ridotta in	
	proporzione alle perdite imputabili al capitale, e, comunque,	
	in misura mai superiore all'importo di cui al precedente com-	
	ma.	
	Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla	
	cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale cre-	
	dito liquido, deve essere eseguito entro 180 (centoottanta)	
	giorni dall'approvazione del bilancio stesso.	
	ART. 15 - MORTE DEL SOCIO	
	In caso di morte del socio gli eredi conseguono il diritto al	
	rimborso della quota da lui effettivamente versata ed even-	
	tualmente rivalutata, nonché al pagamento dei dividendi matu-	
	rati, nella misura e con le modalità previste nel precedente	
	articolo 14.	
	Gli eredi del socio deceduto dovranno presentare, unitamente	
	alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal	
	quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un	
	unico delegato alla riscossione.	
	ART. 16 - PRESCRIZIONE DEI DIRITTI	
	I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto do-	
	vranno richiedere il rimborso della quota loro spettante entro	

	un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio	
	nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto ope-	
	rativo.	
	ART. 17 - TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI COOPERA-	
	TORI	
	Il trattamento economico e normativo dei soci è determinato da	
	apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, te-	
	nendo conto della natura subordinata o diversa da quella su-	
	bordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.	
	In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di	
	lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti col-	
	lettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della	
	contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto	
	della quantità e qualità del lavoro prestato.	
	Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di	
	lavoro subordinato, il trattamento complessivo loro spettante	
	sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato	
	e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi spe-	
	cifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni	
	analoghe.	
	Il regolamento può definire i parametri di carattere economi-	
	co, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea	
	può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le mi-	
	sure da adottare per farvi fronte.	

	La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio	
	nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale	
	favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produt-	
	tive.	
	In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative	
	che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci, il	
	consiglio di amministrazione potrà deliberare la sospensione	
	e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio mede-	
	simo.	
	L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini	
	normativi ed economici periodo neutro a tutti gli effetti.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	ART. 18 - I SOCI SOVVENTORI	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-	
	sente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci	
	sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.1.1992 n. 59. I	
	conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il po-	
	tenziamento aziendale. I conferimenti stessi possono avere ad	
	oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati	
	da azioni nominative trasferibili del valore di euro 100,00	
	(cento virgola zero zero) ciascuna.	
	Ogni socio deve sottoscrivere almeno n. 50 (cinquanta) azioni.	
	La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi	

	dell'art. 2346 del codice civile.	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in occasio-	
	ne della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori posso-	
	no essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gra-	
	dimento del Consiglio di Amministrazione. Il socio che intenda	
	trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Ammini-	
	strazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà	
	di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	comunicazione secondo le modalità previste dal precedente ar-	
	ticolo 8.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato	
	dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio prov-	
	vederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimbor-	
	sare al sovventore il valore nominale delle azioni.	
	L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve es-	
	sere disciplinata con deliberazione dell'assemblea, con la	
	quale devono essere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consi-	
	glio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci coo-	
	peratori sulle azioni emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
	eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che	

	il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura	
	superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previ-	
	sto per i soci cooperatori;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	Al socio sovventore è attribuito un solo voto nelle assemblee	
	della cooperativa. In ogni caso i voti attribuiti ai soci sov-	
	ventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tut-	
	ti i soci. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limi-	
	te, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando	
	un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il nu-	
	mero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il nu-	
	mero di voti da essi portati. Fatta salva l'eventuale attribu-	
	zione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente let-	
	tera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capita-	
	le sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche	
	sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in	
	proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito	
	dai soci cooperatori. La deliberazione dell'assemblea stabili-	
	sce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di	
	Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.	
	Oltre che nei casi previsti dall'art.2473 del codice civile,	
	ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia	
	decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito	
	dall'assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del	

	presente articolo.	
	Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto,	
	ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito	
	dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del	
	rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i re-	
	quisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE - RISTORNI - BILANCIO	
	ART. 19 - PATRIMONIO SOCIALE	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale dei soci che è variabile ed è formato	
	da un numero illimitato di quote nominative, ciascuna del va-	
	lore non inferiore né superiore ai limiti di legge;	
	b) dal capitale sociale dei soci sovventori confluyente nel	
	Fondo per il potenziamento aziendale;	
	c) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di	
	esercizio di cui al successivo articolo 21;	
	d) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge;	
	e) dalla riserva straordinaria.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con	
	il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle	
	quote sottoscritte ed eventualmente assegnate.	
	Le riserve non possono essere ripartite, in qualunque forma,	
	fra i soci cooperatori né durante la vita sociale né all'atto	

	dello scioglimento.	
	ART. 20 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO	
	L'esercizio sociale va dal 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno)	
	dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di ammini-	
	strazione provvede alla redazione del progetto di bilancio e	
	alla redazione della documentazione informativa ai sensi della	
	normativa vigente e alla stesura del progetto di bilancio so-	
	ciale, secondo linee guida adottate con decreto del Ministro	
	del lavoro e delle politiche sociali, in modo da rappresentare	
	l'osservanza delle finalità sociali.	
	Il bilancio sociale deve essere presentato all'assemblea dei	
	soci unitamente al bilancio d'esercizio con particolare ri-	
	guardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui	
	favore opera la Cooperativa, dei soci e della comunità terri-	
	toriale. Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono	
	essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con	
	i soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche.	
	Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere	
	riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i so-	
	ci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche.	
	Gli amministratori documentano, nella nota integrativa, la	
	condizione di prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 del co-	
	dice civile.	

	Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla ge-	
	stione, nella quale, in particolare, sono indicati i criteri	
	seguiti dagli amministratori nella gestione sociale per il	
	conseguimento dello scopo mutualistico, attraverso	
	l'attuazione dei diversi scambi mutualistici evidenziati nello	
	scopo sociale, in conformità con il carattere di cooperativa a	
	mutualità prevalente della società. Nella suddetta relazione	
	gli amministratori illustrano anche le ragioni delle delibera-	
	zioni adottate con riguardo all'ammissione, dei nuovi soci.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per	
	l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale o, quando lo richiedano particolari	
	esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della coopera-	
	tiva, entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'e-	
	sercizio sociale.	
	Gli amministratori con propria deliberazione presa prima della	
	scadenza dei 90 (novanta) giorni dalla data di chiusura	
	dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigen-	
	ze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolunga-	
	mento del termine fino a 180 (centoottanta) giorni.	
	Gli amministratori dovranno segnalare le ragioni della dila-	
	zione nella relazione sulla gestione.	
	L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi	
	vigenti in materia, può deliberare in favore dei soci coopera-	

	tori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno se-
	condo quanto stabilito dal regolamento interno L.142/2001 e
	nei limiti previsti dalle norme vigenti.
	La ripartizione del ristorno ai soci cooperatori deve avvenire
	in modo proporzionale alla quantità e qualità dello scambio
	mutualistico secondo quanto previsto in apposito regolamento
	da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma c.c., da
	predisporre a cura degli amministratori sulla base dei seguen-
	ti criteri (da soli o combinati tra loro):
	a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
	b) la qualifica / professionalità;
	c) i compensi erogati;
	d) la tipologia del rapporto di lavoro;
	e) la produttività e la flessibilità intesa anche come dispo-
	nibilità;
	f) il tempo di permanenza nella cooperativa.
	Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente
	presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.
	ART. 21 - DESTINAZIONE DELL'UTILE
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizio-
	ne dell'utile netto destinandolo:
	1) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta
	per cento);
	2) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della

	cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59,	
	nella misura prevista dalla legge medesima;	
	3) un'eventuale quota da distribuire ai possessori di strumen-	
	ti finanziari partecipativi, privi dei diritti di amministra-	
	zione, quale dividendo, nella misura stabilita di volta in	
	volta dall'assemblea ordinaria in sede di destinazione	
	dell'utile, non superiore al limite stabilito per le coopera-	
	tive a mutualità prevalente;	
	4) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale,	
	nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge	
	31 gennaio 1992, n. 59;	
	5) a riserva straordinaria.	
	L'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni	
	di cui al precedente punto 2), in deroga alle disposizioni dei	
	commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia	
	devoluta alla riserva legale.	
	In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non	
	potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capitale	
	sociale finché non si sia provveduto alla totale ricostituzio-	
	ne delle riserve eventualmente utilizzate a copertura di per-	
	dite di esercizio.	
	TITOLO VI	
	GOVERNO DELLA SOCIETA'	
	ART. 22 - ORGANI SOCIALI	

Sono organi della società:

a) l'assemblea dei soci;

b) l'organo amministrativo;

c) l'organo di controllo contabile, se nominato o reso obbligatorio per legge;

d) il collegio sindacale, se nominato o reso obbligatorio per legge.

SEZIONE I - ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 23 - ASSEMBLEA DEI SOCI

I soci riuniti in Assemblea decidono sulle seguenti materie, nonché su ogni altra materia che la legge ed il presente atto riservano alla loro competenza:

1) approvazione del bilancio consuntivo e destinazione precedenti articoli 20 e 21 del presente statuto;

2) nomina e revoca degli amministratori, determinazione del periodo di durata del loro mandato e il numero degli amministratori, nel rispetto del successivo art. 29 del presente statuto,

3) determinazione degli eventuali compensi dovuti agli amministratori per la loro attività collegiale;

4) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, dei componenti del collegio sindacale, elezione tra questi del presidente e determinazione dei compensi loro spettanti; deliberazione dell'eventuale revoca dei sindaci;

	5) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque	
	opportuno, di un revisore, secondo quanto previsto nel succes-	
	sivo art. 35 del presente statuto e determinazione del corri-	
	spettivo relativo all'intera durata dell'incarico;	
	6) approvazione dei regolamenti nel rispetto dell'art. 2521	
	c.c.;	
	7) deliberazione sulle domande di ammissione a socio non ac-	
	colte dagli amministratori, in adunanza appositamente convoca-	
	ta e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione suc-	
	cessiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia	
	assembleare;	
	8) deliberazione dell'emissione degli strumenti finanziari	
	previsti dal Titolo IV del presente statuto;	
	9) modificazioni dell'atto costitutivo. In tal caso il verbale	
	è redatto da notaio e si applica l'art. 2436 del codice civi-	
	le;	
	10) decisione di compiere operazioni che comportano una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei dirit-	
	ti dei soci.	
	I soci decidono altresì sugli argomenti che uno o più ammini-	
	stratori o almeno un terzo dei soci sottopongono alla loro ap-	
	provazione.	
	Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione as-	

	sembrare ai sensi dell'art. 2479 bis del codice civile.	
	ART. 24 - DIRITTO DI VOTO - PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI	
	Ogni socio che risulti iscritto nel libro dei soci da almeno	
	novanta giorni e non sia in mora nei versamenti delle quote	
	sottoscritte, ha diritto di partecipare alle Assemblee con di-	
	ritto di voto.	
	L'assemblea si può riunire presso la sede sociale oppure al-	
	trove, purché in territorio italiano. L'assemblea è convocata	
	dagli amministratori, mediante avviso contenente l'indicazione	
	dell'elenco delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza	
	e della data e ora della convocazione, a mezzo lettera racco-	
	mandata, fax o e-mail, o altro mezzo di comunicazione idoneo a	
	garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dal	
	Consiglio di Amministrazione, spediti ai soci almeno dieci	
	giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro	
	dei soci. Ove dall'avviso risultino ragioni di urgenza, la	
	convocazione si intenderà validamente eseguita quando l'avviso	
	stesso sia pervenuto a ciascuno dei soci almeno due giorni	
	prima dell'adunanza.	
	Il socio può farsi rappresentare in assemblea mediante delega	
	scritta e la relativa documentazione è conservata dalla socie-	
	tà. Ciascun socio non può rappresentare più di 1 (uno) socio.	
	In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa re-	

32 di 45

	dall'assemblea, escluso in ogni caso il voto segreto.	
	Nei casi di modificazione dell'atto costitutivo, di approva-	
	zione dei regolamenti di cui all'art. 2521 codice civile e di	
	decisioni che comportano una sostanziale modificazione	
	dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti	
	dei soci, la maggioranza viene espressa con il voto favorevole	
	dei due terzi dei voti spettanti ai soci presenti o rappresen-	
	tati.	
	ART. 26 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA	
	L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di ammi-	
	nistrazione o, in caso di sua assenza dal vice presidente. In	
	mananza, dalla persona designata dagli intervenuti. Il presi-	
	dente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzio-	
	ne, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, rego-	
	la il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni;	
	degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel	
	verbale.	
	Il verbale deve essere redatto senza indugio a cura del presi-	
	dente o, nei casi previsti dalla legge o stabiliti dagli ammi-	
	nistratori, dal notaio.	
	SEZIONE II - AMMINISTRATORI	
	ART. 27 - AMMINISTRATORI	
	La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministra-	
	zione nominato dall'assemblea dei soci. La maggioranza degli	

	amministratori è scelta fra i soci.	
	Gli amministratori restano in carica tre esercizi e sono rie-	
	leggibili	
	Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute	
	per ragioni del loro ufficio.	
	Spetta all'assemblea dei soci determinare gli eventuali com-	
	pensi dovuti agli amministratori per la loro attività colle-	
	giale; spetta agli amministratori determinare il compenso do-	
	vuto a quelli dei suoi membri che siano investiti di partico-	
	lari cariche in conformità del presente statuto.	
	Gli amministratori sono investiti di tutti i poteri di gestio-	
	ne ordinaria e straordinaria della società per l'attuazione	
	dell'oggetto sociale, salvo la competenza attribuita alla de-	
	cisione dei soci ai sensi di legge e del presente statuto.	
	L'amministrazione della Cooperativa è affidata congiuntamente	
	al Consiglio di Amministrazione.	
	Gli amministratori, in occasione della approvazione del bilan-	
	cio di esercizio, devono indicare specificamente nella rela-	
	zione prevista dall'articolo 2428 del codice civile, i criteri	
	seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello sco-	
	po mutualistico, nonché le ragioni delle determinazioni assun-	
	te con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.	
	ART. 28 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	Il Consiglio di Amministrazione si compone da n. 3 (tre) a n.	

	11 (undici) consiglieri. Il consiglio elegge nel suo seno il	
	Presidente ed il Vice-Presidente, ove non vi abbia già provve-	
	duto l'assemblea. Il consiglio si riunisce sia nella sede so-	
	ciale che altrove, purché in Italia, ogni qualvolta lo giudi-	
	chi necessario almeno un consigliere o, se nominati, i sindaci	
	o il revisore.	
	Esso è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o	
	impedimento, dal Vice-Presidente o consigliere presente più an-	
	ziano in età.	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,	
	oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un consigliere.	
	La convocazione è fatta a mezzo lettera, da spedirsi non meno	
	di cinque giorni prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti, a	
	mezzo telegramma, fax, telefono o posta elettronica in modo	
	che i consiglieri, i sindaci effettivi ed il revisore (se no-	
	minati) ne siano informati almeno due giorni prima della riu-	
	nione.	
	Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza	
	degli amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; a	
	parità di voti prevale il voto del Presidente.	
	Le votazioni sono normalmente palesi e comunque è esclusa la	
	votazione segreta. Le decisioni adottate dal Consiglio di Am-	

	ministrazione con il voto determinante di un amministratore in
	conflitto di interessi con la cooperativa, qualora le cagioni-
	no un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro tre
	mesi dagli amministratori e, ove nominati, dal collegio sinda-
	cale o del revisore.
	ART. 29 - SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI
	Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio
	di Amministrazione provvede a sostituirli, purché la maggio-
	ranza sia sempre costituita da amministratori nominati
	dall'assemblea dei soci. Gli amministratori così nominati re-
	stano in carica fino alla successiva assemblea dei soci.
	Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati con
	decisione dei soci, quelli rimasti in carica devono convocare
	l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.
	ART. 30 - RAPPRESENTANZA SOCIALE
	Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la rap-
	presentanza e la firma sociale, limitatamente agli atti rien-
	tranti nell'oggetto sociale.
	Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche
	amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a
	qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.
	Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori
	nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a
	qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualun-

	que grado di giurisdizione.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le	
	sue attribuzioni spettano al Vice-Presidente.	
	Il Presidente, previa autorizzazione del Consiglio di Ammini-	
	strazione può delegare parte dei propri poteri rappresentativi	
	ad un altro amministratore, nonché, con speciale procura, a	
	dipendenti della società e/o a soggetti terzi.	
	SEZIONE III - CONTROLLO LEGALE DEI CONTI E CONTROLLO CONTABILE	
	ART. 31 - CONTROLLO LEGALE DEI CONTI E CONTROLLO CONTABILE	
	L'assemblea dei soci può in ogni momento nominare un collegio	
	sindacale o un revisore con i poteri e le competenze previste	
	dal Codice Civile per la funzione di controllo legale o conta-	
	bile.	
	In ogni caso, la nomina del collegio sindacale, nel rispetto	
	delle norme di legge, è obbligatoria se il capitale sociale	
	non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per	
	azioni oppure se vengono superati per due esercizi consecutivi	
	due dei limiti previsti dalla legge stessa per la redazione	
	del bilancio in forma abbreviata; nei suddetti casi si appli-	
	cano le norme sulla società per azioni ed il controllo conta-	
	bile è esercitato dal collegio sindacale, salvo l'affidamento	
	dell'incarico a un revisore contabile (art. 34).	
	ART. 32 - COLLEGIO SINDACALE: NOMINA - COMPOSIZIONE - DURATA	
	Il collegio sindacale, qualora nominato, ovvero, nei casi ob-	

bligatori di cui al secondo comma del precedente articolo, è disciplinato dalle disposizioni di cui al presente articolo ed del successivo art. 33. Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge. I sindaci supplenti sono destinati a subentrare in ordine di anzianità, e sempre nel rispetto dei requisiti di legge, agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel corso del mandato. Il Presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea. I sindaci non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 del Codice Civile.

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il collegio sindacale esercita inoltre il controllo contabile, qualora l'assemblea dei soci non abbia diversamente disposto

	Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle	
	riunioni del collegio deve redigersi verbale sottoscritto da-	
	gli intervenuti.	
	Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presen-	
	za della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza as-	
	soluta dei presenti.	
	I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di am-	
	ministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato	
	esecutivo, se costituito.	
	In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte de-	
	gli amministratori, il collegio sindacale deve convocare	
	l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla leg-	
	ge. Può altresì, previa comunicazione al presidente del consi-	
	glio di amministrazione, convocare l'assemblea qualora	
	nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili	
	di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.	
	I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di	
	esercizio, devono indicare specificamente nella relazione pre-	
	vista dall'art. 2429 del codice civile i criteri seguiti nella	
	gestione sociale per il perseguimento dello scopo sociale de-	
	terminato dai diversi tipi di scambio mutualistico ammessi dal	
	presente statuto. Dovranno, inoltre, documentare la condizione	
	di prevalenza ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile.	
	I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individual-	

	mente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare
	gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche indivi-
	duale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito li-
	bro.
	L'azione di responsabilità nei confronti dei sindaci può esse-
	re esercitata da un terzo dei soci in possesso dei diritti am-
	ministrativi ed in regola con i versamenti delle quote socia-
	li.
	La denuncia al tribunale di cui all'articolo 2409 del codice
	civile può essere promossa da almeno un decimo dei soci.
	ART. 34 - CONTROLLO CONTABILE
	Il controllo contabile, quando obbligatorio per legge e non è
	affidato al Collegio dei Sindaci, è esercitato da un revisore
	contabile o da una società di revisione, ai sensi dell'art.
	2409 bis e seguenti del codice civile.
	L'incarico di controllo contabile è conferito dall'assemblea,
	sentito il collegio sindacale ove nominato; l'assemblea deter-
	mina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di
	revisione per l'intera durata dell'incarico.
	L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio rela-
	tivo al terzo esercizio dell'incarico.
	Il revisore o la società incaricati del controllo contabile:
	- verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno

	trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la	
	corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di	
	gestione;	
	- verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bi-	
	lancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scrit-	
	ture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono confor-	
	mi alle norme che li disciplinano;	
	- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di	
	esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.	
	TITOLO VII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	ART. 35 - SCIoglimento	
	La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nomine-	
	rà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di	
	liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di	
	scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le mag-	
	gioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e del-	
	lo statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni	
	riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno dirit-	
	to di recedere.	
	ART. 36 - DEVOLUZIONE PATRIMONIALE	
	In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di	

	devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutuali-
	stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, de-
	dotti nell'ordine:
	- a rimborso del capitale versato dai soci sovventori;
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai
	soci ed eventualmente rivalutato a norma di legge.
	TITOLO VIII
	DISPOSIZIONI FINALI
	ART. 37 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA
	Le controversie dovranno, ove possibile, essere oggetto di un
	tentativo preliminare di conciliazione, secondo il regolamento
	del servizio di conciliazione CCIAA di Padova, con gli effetti
	previsti dagli artt. 38 - 40 D.lgs. 5/2003.
	Ogni controversia non risolta, o risolvibile, tramite la con-
	ciliazione, come prevista nella presente clausola, dovrà esse-
	re risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto ammini-
	strativo in conformità al regolamento della Camera Arbitrale
	della CCIAA del territorio ove ha sede la cooperativa. La par-
	te più diligente provvederà ad attivare l'arbitrato. Entro 90
	(novanta) giorni dalla domanda il presidente della CCIAA prov-
	vederà alla nomina dell'arbitro. La sede del collegio arbitra-
	le sarà presso il domicilio dell'arbitro. L'arbitro dovrà de-
	cidere entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. L'arbitro deci-
	derà in via rituale secondo diritto. Resta fin d'ora stabilito

	irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni	
	dell'arbitro vincoleranno le parti.	
	L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato	
	tra le parti.	
	Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le contro-	
	versie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovve-	
	ro quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto	
	diritti disponibili relativi al rapporto sociale.	
	Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del	
	D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.	
	Le modifiche del presente clausola compromissoria devono esse-	
	re approvate con delibera assembleare assunta con la maggio-	
	ranza qualificata di almeno i due terzi dei soci. I soci as-	
	senti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta gior-	
	ni, esercitare il recesso.	
	ART. 38 - REGOLAMENTI	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto	
	per disciplinare i rapporti tra la cooperativa ed i soci	
	determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento	
	dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione	
	potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successi-	
	vamente all'approvazione dell'Assemblea. Negli stessi regola-	
	menti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni	
	dei comitati tecnici se verranno costituiti.	

	ART. 39 - PRINCIPI DI MUTUALITÀ, INDIVISIBILITÀ DELLE RISERVE
	E DEVOLUZIONE
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori e delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di versamento di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. Inoltre la cooperativa dovrà osservare i requisiti delle cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 2514 del codice civile:
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
	c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
	d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
	FIRMATO CAGNIN PATRIZIO

